



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Piazza Incrociatore San Giorgio - 80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel. 0818711077-86 - Fax 0818710078 - e-mail: cpcastellammare@mit.gov.it

ORDINANZA DI POLIZIA MARITTIMA

PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA E' POSSIBILE SCANSIONARE CON IL PROPRIO
SMARTPHONE IL SEGUENTE QR-CODE



II CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CASTELLAMMARE DI STABIA

- VISTO** il Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 15 giugno 1993 di Istituzione della zona di tutela Biologica denominata "Banco di Santa Croce";
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 gennaio 2009 riguardante "Zone di tutela biologica: nuove determinazioni";
- VISTO** il Decreto Legislativo n°171 in data 18 luglio 2005 recante il "Codice della nautica da diporto" e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Regolamento per la tutela e la fruizione dell'Area Demaniale in concessione alla Città di Vico Equense denominata secca del Banco di Santa Croce – Conc.Dem. n. 14 del 23.05.2011 – approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 24.05.2009;
- VISTA** la Deliberazione n. 12 del 14/03/2017 del Consiglio Comunale di Vico Equense avente ad oggetto "Precisazioni/rettifiche del Regolamento per la tutela e la fruizione dell'area demaniale denominata secca del Banco di Santa Croce";
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento al Codice della navigazione;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 25/2016 datata 18.05.2016 riguardante la "Disciplina delle attività Subacquee" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 20/2023 datata 20.04.2023;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 77/2023 datata 25.07.2023 che approva il "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario marittimo di Castellammare di Stabia";
- RITENUTO** necessario ed opportuno disciplinare gli aspetti di polizia marittima, al fine di meglio tutelare le risorse biologiche marine di cui al Decreto istitutivo in premessa, nonché di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, nella Zona di Tutela Biologica denominata Banco di Santa Croce, in coerenza con il Regolamento vigente in parte di essa e ricadente nello specchio acqueo assentito in concessione alla Città di Vico Equense;

ORDINA

Art. 1

Disposizioni generali

La presente ordinanza disciplina, ai fini di polizia marittima, la sicurezza della navigazione e le attività connesse nella Zona di Tutela Biologica (ZTB) denominata "Banco di Santa Croce", ricadente nella giurisdizione litoranea e costiera del Circondario marittimo di Castellammare di Stabia, in coerenza con la disciplina ed il Regolamento vigente nello specchio acqueo denominato "secca del Banco di Santa Croce" oggetto della concessione demaniale marittima assentita alla Città di Vico Equense in premessa citata.

Sono fatti salvi gli aspetti legati all'utilizzo e alla fruizione dell'area demaniale marittima assentita in concessione come sopra definita, stabiliti dal Comune di Vico Equense in forza del Regolamento per la tutela e la fruizione dell'area demaniale denominata secca del Banco di Santa Croce e successive modifiche/integrazioni di cui in premessa.

Nella ZTB denominata "Banco di Santa Croce" individuata dalle coordinate geografiche: lat. 40° 40' 48" N – long. 014° 25' 56" E, avente forma circolare con diametro di 1000 metri, come istituita con i Decreti ministeriali in premessa citati, è sempre vietato:

- inquinare con immissione di qualsiasi genere di rifiuti;
- danneggiare, rimuovere o asportare gli organismi marini e le rocce;
- rimuovere o recare danno a gavitelli/boe, nonché alle eventuali attrezzature/strumenti di ricerca/sperimentazione autorizzate e regolarmente installati.

Art. 2

Disciplina della navigazione

Fatta salva la disciplina di cui al Regolamento vigente nello specchio acqueo denominato "secca del Banco di Santa Croce", nella restante zona di mare classificata ZTB "Banco di Santa Croce" è consentita la navigazione anche a motore a condizione che le unità in transito prestino la massima attenzione e procedano comunque ad una velocità non superiore ai 10 nodi.

Tutte le unità in navigazione devono mantenere la distanza di 100 mt dal segnalamento previsto per l'immersione (segnale dell'imbarcazione di supporto o segnale sub). In presenza di tale segnalamento non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, nonché la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili.

Art. 3

Disciplina delle immersioni

Nella ZTB denominata "Banco di Santa Croce" le immersioni con e senza autorespiratore sono consentite qualora autorizzate nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento approvato dal Comune di Vico Equense vigente nello specchio acqueo denominato "secca del Banco di Santa Croce" al quale si fa integrale rinvio per le procedure amministrative. Sono fatte salve le disposizioni e le comunicazioni previste nella vigente ordinanza "Disciplina delle attività Subacquee" della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia.

Art. 4

Disciplina dell'ormeggio

Nella zona di mare ZTB "Banco di Santa Croce" non è consentito l'ormeggio di unità da diporto ad eccezione delle unità per assistenza alle immersioni autorizzate dall'Ente gestore, ai sensi del Regolamento vigente per la "secca del Banco di Santa Croce", e comunque per il tempo strettamente necessario e funzionale alle immersioni stesse. In tal caso, l'ormeggio dovrà essere eseguito unicamente agli appositi gavitelli all'uopo posizionati dall'Ente gestore all'interno dell'area demaniale assentita in concessione al Comune di Vico Equense.

Art. 5

Disciplina dell'ancoraggio

Nella zona di mare ZTB "Banco di Santa Croce" non è consentito alcun tipo di ancoraggio.

Art. 6

Disciplina della pesca

Nella zona di mare ZTB "Banco di Santa Croce" vige il divieto assoluto di qualsiasi attività di pesca sia professionale che sportiva.

Art. 7

Disciplina del soccorso, sorveglianza e servizio

Nella zona di mare ZTB "Banco di Santa Croce" sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza svolte dalle unità navali della Guardia Costiera e delle altre Forze di polizia, nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'Ente gestore dell'area demaniale "secca del Banco di Santa Croce".

Art. 8

Disciplina dell'attività scientifica

Nella zona di mare ZTB "Banco di Santa Croce" la ricerca scientifica è consentita solo se riconducibile ad attività autorizzata ai sensi del Regolamento vigente nello specchio acqueo denominato "secca del Banco di Santa Croce".

Art. 9

Disciplina della balneazione

Nella zona di mare ZTB "Banco di Santa Croce" l'attività di balneazione è consentita nel rispetto della disciplina di cui all'Ordinanza di sicurezza balneare vigente a condizione che i bagnanti prestino la massima attenzione adottando comportamenti non lesivi della tutela dell'ecosistema marino e fatti salvi eventuali divieti imposti dalle Autorità competenti.

Art. 10

Disposizioni finali

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito web istituzionale della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia (www.guardiacostiera.it/castellammaredistabia/), nonché all'albo della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, della Delegazione di spiaggia di Vico Equense, nonché del Comune di Vico Equense.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e/o illecito amministrativo, saranno perseguiti ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- degli artt. 53, 54 e 55 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171;
- degli artt. 7 e 10 del decreto legislativo 09 gennaio 2012, n° 04;
- degli artt. 650 del Codice Penale.

Castellammare di Stabia, li (data del registro digitale)

II COMANDANTE

C.F. (CP) Rosamarina SARDELLA